

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario-Direttore, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente, dal 01.7.2019 al 16.7.2019 a norma dell’Art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44 e ss. mm. e ii e che contro la stessa non sono stati presentati reclami, opposizioni o richieste di controllo.

L’ADDETTO

f.to Amato

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

.....

E’ copia conforme all’originale

Enna, li 1 Luglio 2019

IL SEGRETARIO

Geom. Antonio Cammarata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

ENTE AUTODROMO PERGUSA

(Consorzio Tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Con sede in Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 30 del Registro

Seduta del 7 Giugno 2019

OGGETTO: Revisione delle Partecipazioni Ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175.			
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette, del mese di giugno, alle ore 10.00, in Enna, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento dei Signori:			
	PRESENTI	ASSENTI	
1) Sgrò Mario	SI	--	Presidente
2) Battaglia Alessandro	SI	--	Consigliere
3) Sanfilippo Salvatore	SI	--	Consigliere

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Mario Sgrò.

Partecipa all’adunanza il Segretario dell’Ente Geom. Antonio Cammarata.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l’Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.;
- b) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- c) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 30 del 2016;
- d) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- e) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- f) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare c valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio(...), tramite il conferimento di beni immobili alio scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

VISTO l'art. 2 del T.U. dedicato appositamente alle definizioni. Dalla lettura di detto articolo, infatti si ricava che devono intendersi:

- “partecipazione”: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, comma 1, lett. f); “società”, società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell’Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile – “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

DATO ATTO che è riconducibile all’art.4 del T.U. 4 il Consorzio Dea di Morgantina - Società Consortile a responsabilità limitata - mista pubblico e privata - Art. 4, comma 2, lett. a;

- CHE in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 20, c. 2, T.U. occorre verificare se sussistono le seguenti condizioni:

- a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

non sussistendo le condizioni, si propone il recesso dalla Società Consortile Dea di Morgantina;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare/liquidare, e che le procedure consequenziali devono avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare/liquidare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che:

- L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.
- Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

- Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipala con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

- L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'aspetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

RITENUTO che, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 20, comma 2 del T.U. e non sussistendo le necessarie condizioni, si rende necessario procedere al recesso dalla partecipazione alla sopracitata Società Consortile “Dea di Morgantina”

VISTI:

- lo Statuto Consortile
- il D.lgs 175/2016
- il D.lgs 267/2000
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l’art. 14 dello Statuto Consortile, con il quale sono state attribuite al Segretario-Direttore dell’Ente, Geom. Antonio Cammarata le funzioni previste dagli artt. 33 e 34 del D.P.R. 902/86;

VISTI gli artt.11 e 12 del Regolamento Organico del Personale;

DATO ATTO che sono stati acquisito i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli artt. 16 e 17 dello statuto consortile, nonché ai sensi dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

con voti unanimi palesi

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute direttamente e quelle detenute indirettamente dal Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, ed oggetto di revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del TUSP, riportata nelle tabelle riepilogative allegate al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di individuare nella Società Consortile Dea di Morgantina la partecipazione da revisionare mediante recesso, ai sensi dell’art. 2437 C.C., per assenza dei requisiti di cui all’art. 20 lett. b) e d) del T.U.S.P.;
- 3) Di dare mandato al Segretario-Direttore dell’Ente di attivare le procedure di liquidazione consequenziali al presente atto, affinché avvengano entro il 30.9.2019;
- 4) Di dare mandato al Segretario-Direttore dell’Ente competente di trasmettere la presente deliberazione alla società Partecipata dall’Ente;
- 5) Di dare atto che la presente revisione è effettuata sulla base delle informazioni in dettaglio indicate nelle schede allegate al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
- 6) Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicata ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014 e smi;
- 7) Dare atto, infine, che la presente deliberazione:
 - a. è soggetta all'approvazione dell'assemblea consortile ai sensi dell'art.6 comma 4 lett.c) dello statuto;
 - b. deve essere inviata al Comune di Enna per la pubblicazione all'Albo pretorio on line comunale;
 - c. deve essere inviata agli Enti consorziati entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea consortile.

- - - - -

Successivamente, stante l’urgenza del caso, il Consiglio con separata votazione espressa in forma palese e unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.

Fatto e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Battaglia

f.to Sgrò

f.to Cammarata

ENTE AUTODROMO PERGUSA
(CONSORZIO TRA ENTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI ENNA)
CON SEDE IN ENNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 30 DEL 7 GIUGNO 2019

OGGETTO: Revisione delle Partecipazioni Ex Art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 17, comma 2 Statuto Consortile – art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000)

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Enna, 6 Giugno 2019

IL SEGRETARIO

f.to Cammarata

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

(Artt. 16 e 17 Statuto Consortile – art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000)

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta di deliberazione in oggetto.

Enna, 6 Giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Cammarata
